

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Firenze, con sentenza in data 30 Ottobre 2018 confermava la decisione del Tribunale di Livorno che aveva riconosciuto [redacted] e [redacted] medici in servizio presso il Reparto di Chirurgia dell'Ospedale di Piombino, colpevoli del reato di omicidio colposo ai danni del paziente [redacted] che si era presentato al Pronto Soccorso di Piombino in data 18 Dicembre 2013 ed ivi dapprima trattenuto in osservazione e successivamente ricoverato presso il reparto di chirurgia in attesa di essere trasferito presso l'Ospedale di Livorno, ma che era deceduto nel corso della notte per una insufficienza respiratoria in ragione di emitorace bilaterale traumatico prodottosi in conseguenza di politrauma da precipitazione.

2. Ai due sanitari intervenuti ad assistere il paziente in due diversi turni del giorno 19 Dicembre 2013 veniva contestato di non avere adeguatamente valutato le evidenze radiografiche della TAC che palesavano cospicue raccolte di liquido ematico nelle cavità pleuriche del paziente, in conseguenza del traumatismo da caduta e di non avere proceduto alla esecuzione, come peraltro risultava concordato dai sanitari, di un drenaggio toracico e, in relazione alle competenze de' [redacted] in Servizio presso il Reparto Chirurgia a fare data dalle h.20, di non avere altresì considerato l'aggravarsi delle condizioni respiratorie del paziente, come emergevano, oltre che dalla sintomatologia dello stesso, dai valori degli esami del sangue, della pressione e della saturazione di ossigeno nel sangue orientati verso una sempre più grave compromissione respiratoria e circolatoria, anch'esso omettendo di procedere al drenaggio toracico che avrebbe contribuito a liberare le cavità pleuriche dalla pressione del liquido ematico garantendo maggiore espansione dei polmoni.

3. Il giudice distrettuale riconosceva la responsabilità dei prevenuti escludendo la validità della alternativa ricostruzione delle cause della insufficienza respiratoria avanzata dai tecnici della difesa e riconducibile ad una molteplicità di focolai emorragici in coincidenza dei plurimi punti di frattura delle costole e delle vertebre, successivamente riscontrati in sede autoptica, che avevano svolto una funzione sinergica e produttiva del sensibile peggioramento delle condizioni del [redacted] alla notte del giorno 19 Dicembre fino a causare uno shock traumatico emorragico che non avrebbe potuto essere evitato neppure da un drenaggio toracico in ragione

della massività e pluralità delle fonti emorragiche esterne alle cavità pleuriche. Invero la Corte di Appello escludeva la correttezza della alternativa spiegazione medico-legale, evidenziando come gli esami ecografici avessero evidenziato la ricorrenza di un cospicuo ingombro di liquidi nelle pleure del paziente già nella mattina del giorno 19.12.2013, tanto che la opzione del drenaggio toracico era stata riconosciuta quale coerente con la situazione clinica a che a seguito di un consulto con il dott.

... cui erano stati riferiti gli esiti degli accertamenti radiografici, laddove non era stata fornita una coerente giustificazione delle ragioni per cui il drenaggio non era stato eseguito, mentre i successivi esami clinici eseguiti a partire dal pomeriggio avevano evidenziato la progressiva sofferenza del paziente e il dr. ..., subentrato nel reparto, aveva colpevolmente omesso di procedere a qualsiasi nuova valutazione del paziente pure in presenza di valori pressori, sanguigni e di saturazione in grave decrescita e benchè il paziente iniziasse a segnalare un grave deficit respiratorio. Sulla scorta delle considerazioni del consulente tecnico del PM riconosceva altresì adeguato riscontro causale tra il mancato trattamento sanitario, ritenuto peraltro doveroso secondo linee guida standardizzate, anche a livello internazionale, e l'evento lesivo.

4. Quanto alle questioni civili escludeva che sussistessero i presupposti per la riduzione della somma provvisoria riconosciuta ai congiunti della vittima in ragione dell'asserito concorso di colpa di questa che aveva taciuto di essere caduta mentre lavorava in quota presso un cantiere e rigettava altresì la richiesta del responsabile civile Azienda USL Toscana Nord Ovest di dichiarare inammissibile la istanza risarcitoria formulata nei suoi confronti per asseriti profili di responsabilità contrattuale.

5. Avverso la presente sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione le difese degli imputati e del responsabile civile mediante due ricorsi dallo stesso contenuto.

Con le prime due articolazioni i ricorrenti denunciano vizi della motivazione in ordine a due elementi medico legali evidenziati soltanto dall'esame autoptico, relativi all'imponente quadro fratturativo, che non era emerso all'esame TAC del 19.12.2013, e ^{ALLA} ~~DELLA~~ quantità di liquido ematico rinvenuta nelle cavità destra e sinistra del paziente, elementi su cui era stata fondata l'alternativa ricostruzione delle cause della insufficienza respiratoria del paziente e ancor prima della presenza di infarimenti emorragici che avevano dato causa al diffuso shock emorragico che si era poi diffuso, determinando l'emitorace, rispetto alla quale era mancato un

fill

puntuale riscontro da parte del giudice di appello, circostanze che si ponevano in evidente contrasto con quello che risultava essere il quadro clinico del paziente al momento degli esami radiografici e del tutto indifferente, sotto il profilo causale, rispetto all'eventuale adozione del trattamento, pure coerente con le linee guida di riferimento, del drenaggio toracico in presenza di focolai fratturativi in varie parti dell'area dorsale e sternale del paziente.

5.1 Con una terza articolazione, i ricorrenti lamentano il difetto di motivazione a fronte del mancato espletamento di perizia medico chirurgica a fronte delle contrastanti ed equivoche emergenze cliniche, con particolare riferimento alla contraddittorietà degli esiti degli accertamenti diagnostici operati nella giornata del 19 Dicembre 2013 rispetto a quanto riscontrato in sede autoptica, nonché in ragione dei discordanti approdi dei consulenti della difesa rispetto a quelli del Pubblico Ministero e della parte civile.

5.2 Con una quarta articolazione, le parti ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell'art.40 cod.pen. quanto all'accertamento del rapporto di causalità e ai criteri di valutazione della prova adottati in assenza di una corretta conduzione del giudizio controfattuale che non poteva trascurare gli scenari causali alternativi introdotti dalle emergenze autoptiche, come valorizzate dalla difesa degli imputati e del responsabile civile; ricorreva altresì la mancanza di conoscenza da parte dei sanitari dell'effettiva dinamica del traumatismo occorso al paziente, il quale aveva nascosto ai sanitari di essere precipitato mentre lavorava in quota, nonché difettava qualsiasi evidenza della imponente raccolta di sangue nella cavità pleurica di sinistra. Qualora i sanitari avessero potuto acquisire tali informazioni ben diverso sarebbe stato il protocollo sanitario e verosimilmente il paziente sarebbe stato avviato ad un centro specializzato di chirurgia toracica dopo esami tomografici più articolati con piani di scansione laterale.

5.3 Con un quinto motivo di ricorso, i ricorrenti lamentano violazione degli art.2043 e 2055 cod.civ. in relazione all'art.1227 cod.civ. e violazione dell'art.185, II comma, cod.pen. laddove il giudice distrettuale aveva del tutto omesso di valutare, ai fini del determinismo dell'evento, della condotta della persona offesa, la quale aveva fornito ai sanitari delle false dichiarazioni che avevano inciso sul percorso diagnostico e terapeutico, svolgendo funzione determinante nel mancato approfondimento diagnostico del quadro fratturativo nella zona posteriore paravertebrale, nonché nell'occultamento di profili di responsabilità a carico dei responsabili del cantiere in cui si era realizzato il crollo e l'infortunio, profili di

corresponsabilità che avrebbero giustificato una proporzionale riduzione delle somme da riconoscersi alle parti civili.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il terzo motivo di ricorso va rigettato, atteso che la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale al fine della esecuzione di una perizia medico legale presuppone una preliminare valutazione di incompletezza e parzialità del contenuto degli atti e dei documenti assunti o acquisiti dal primo giudice, valutazione che risulta essere stata del tutto esclusa dal giudice di appello allorché respinge le contestazioni, già svolte nei motivi di appello, in ordine ad una asserita incompletezza e su un complessivo malgoverno delle risultanze istruttorie, mentre al contempo ha replicato ai singoli temi introdotti dalla parte appellante, sulla scorta dei rilievi dei consulenti tecnici di parte, richiamando ampi stralci delle consulenze acquisite e dei chiarimenti resi dai consulenti tecnici in sede di istruttoria dibattimentale, assumendo al contempo la chiarezza, la univocità e la sufficienza degli elementi acquisiti, ai fini della formulazione del costrutto argomentativo su cui si fonda la decisione di appello oggi impugnata. Invero il giudice di appello, in considerazione del principio di presunzione di completezza della istruttoria compiuta in primo grado, ~~egli~~ deve dare conto dell'uso che va a fare del suo potere discrezionale, conseguente alla convinzione maturata di non poter decidere allo stato degli atti. Non così, viceversa, nella ipotesi di rigetto, in quanto, in tal caso, la motivazione potrà anche essere implicita e desumibile dalla stessa struttura argomentativa della sentenza di appello, con la quale si evidenzia la sussistenza di elementi sufficienti alla affermazione, o negazione, di responsabilità" (Sez. 5, Sentenza n. 8891 del 16/05/2000, Callegari, Rv. 217209; Sez. 4, Sentenza n. 1184 del 03/10/2018, Motta Pelli s.r.l., Rv. 275114; Sez. 6, Sentenza n. 48093 del 10/10/2018, G., Rv. 274230).

2. I primi due motivi di ricorso affrontano, con un complesso articolato, i profili causali e quelli di colpa ascritti agli imputati evidenziando una serie di incongruenze e sollevando taluni dubbi sulla evoluzione patologica del processo emorragico, pure oggetto di discussione nel corso del dibattimento, tali da minare il ragionamento logico-giuridico svolto dalla Corte di Appello di Firenze, con particolare riferimento ai tempi e ai modi in cui si sarebbe realizzata la formazione della raccolta di sangue all'interno delle cavità pleuriche, alla esatta scaturigine dell'emitorace di sinistra e del pneumotorace di destra, al carattere improvviso a notte inoltrata della

insufficienza respiratoria e sulle potenzialità salvifiche di un intervento di drenaggio toracico.

3.1 Non pare dubbio che la questione sia stata ampiamente discussa, trattata dalle parti e valutata dai giudici del merito, i quali hanno esaminato le relazioni tecniche, riportando stralci delle stesse ed estratti e degli apporti dichiarativi acquisiti in dibattimento, trattazione che ha indotto il giudice di appello a confermare che il decesso era dipeso da una sottovalutazione del quadro diagnostico del paziente, già evidente al momento in cui lo stesso era stato sottoposto a esami diagnostici nella mattina del 19 Dicembre 2019 e a visita da parte del dr. [redacted] ancor più evidente al momento del passaggio di consegne al dr. [redacted] dopo le h.20. Invero in coincidenza dell'entrata in servizio del [redacted] si erano susseguiti i niente affatto tranquillizzanti esami del sangue (allarmante in particolare il valore della emoglobina), pressori (scesa progressivamente a 60-80 pulsazioni) e di saturazione dell'ossigeno nel sangue, allorché il paziente aveva manifestato evidenti difficoltà respiratorie e gli era stato somministrato ossigeno, situazione patologica che, come successivamente accertato dell'esame autoptico, si presentava ben più compromessa di quella riconosciuta dai sanitari nel corso della giornata.

3.2 Il giudice di appello, con costruito motivazionale integro, privo di contraddizioni e del tutto coerente sotto il profilo logico giuridico alle risultanze processuali e in particolari a quelle tecniche interpretative degli elementi clinici sopra indicati, ha ravvisato continuità fenomenologica e assoluta compatibilità clinica tra l'*exitus*, la condizione di sofferenza pleurica del paziente manifestata già al consulto del dr. [redacted] allorquando la TAC aveva disvelato, oltre alle fratture lombari e costali specificamente refertate, *un cospicuo versamento pleurico bilaterale con secondaria atelattesia da compressione di segmenti dorsali di entrambi i lobi inferiori*", laddove il consulente tecnico del pubblico ministero, dr. [redacted] evidenziava come dai reperti radiografici appariva evidente che, sebbene fossero decorse oltre 24 ore dal trauma, il versamento pleurico era continuo, attuale anche se non massivo, così da giustificare l'adozione del drenaggio toracico idoneo ad alleggerire la pressione della raccolta sul parenchima polmonare.

4. Neppure a diversa imputazione causale può pervenirsi a volere utilizzare la diversa ipotesi patologica indicata dalla difesa dell'imputato, come sviluppata nei primi due motivi di ricorso, e poi trasferita nel piano causale nel quarto motivo di ricorso, atteso che la stessa risulta essere già stata esaminata dai giudici di merito e disattesa, alla stregua degli elementi

tecniche acquisiti agli atti, con argomentazioni assolutamente adeguate sotto il profilo logico giuridico, non suscettibili pertanto di ulteriore approfondimento in questa sede. Invero i dati clinici evidenziati in sede di esame autoptico risultano del tutto compatibili con l'evoluzione del quadro clinico manifestato dal paziente nel corso della giornata del 19 Dicembre 2013 e pertanto con una progressiva condizione di sofferenza determinata dalla raccolta di materiale ematico nella cavità pleurica così da determinare la compressione e la capacità funzionale polmonare.

4.1 Va invero tenuto conto che a fronte di una spiegazione causale del tutto logica, la prospettazione di una spiegazione causale alternativa capace di inficiare o di caducare la prima non può essere affidata ad una indicazione meramente possibilista, ma deve connotarsi, alla stregua delle risultanze processuali, di elementi che la rendano "hic et nunc" concretamente probabile (sez.IV, 13.2.2008, Maggini, rv. 239809.01).

4.2 In effetti, nel caso in specie non viene neppure sollevata una ricostruzione alternativa della serie eziologica, se non in relazione a profili cronologici della morte del paziente, che potrebbero avere consentito tempi variabili di intervento e di soccorso, ma tale contrastante valutazione medico legale, che si ripercuote sui profili cronologici dell'exitus, non è in grado di interferire, in termini di causalità, con la condotta omessa da parte del sanitario imputato, laddove il nucleo centrale degli addebiti sollevati nei confronti dei due sanitari risiede proprio nell'assoluta inerzia serbata in costanza di un quadro diagnostico in cui il pericolo di insufficienza respiratoria costituiva evoluzione assolutamente prevedibile della cospicua raccolta ematica nelle cavità pleuriche già presente in tarda mattinata del 19.12.2013 e i segnali di riduzione dei valori di emoglobina e di sangue, fino ai primi episodi di desaturazione e difficoltà respiratoria evidente, rappresentavano marcatori del progressivo deterioramento del quadro clinico, fino al precipitare degli eventi, la cui alternativa spiegazione causale offerta dalla difesa ricorrente sconta comunque le evidenze dell'evoluzione dinamico funzionale della patologia indicate dal consulente tecnico del PM, le suggestioni del dr. [redacted] il cui consulto aveva indirizzato i medici del pronto soccorso a mantenere in osservazione il paziente nella prospettiva della somministrazione di un drenaggio toracico e, sotto il profilo sintomatico, il progressivo deteriorarsi dei valori della funzionalità polmonare e circolatoria del [redacted]

4.3 Quanto infine ai principi probabilistici utilizzati dal giudice di appello per riconoscere la relazione causale tra l'omesso trattamento del sanitario e l'evento mortale, la Corte ha chiarito che la causalità omissiva è

ravvisabile non solo in presenza di leggi scientifiche universali o di leggi statistiche che esprimono un coefficiente prossimo alla certezza (ma che pur sempre impongono di accertare la irrilevanza di eventuali spiegazioni diverse eventualmente dedotte), ma può esserlo altresì quando ricorrano criteri medio bassi di probabilità cd. frequentista, nulla escludendo che "anch'essi, se corroborati dal positivo riscontro probatorio... circa la sicura non incidenza nel caso di specie di altri fattori interagenti in via alternativa, possano essere utilizzati per il riconoscimento giudiziale del necessario nesso di condizionamento". Distinguendo la mera probabilità statistica dalla probabilità logica, le Sezioni Unite hanno dunque posto l'accento, con valutazioni che il collegio condivide, sul raggiungimento da parte dell'autorità chiamata a giudicare gli episodi che per si riconnettono alla causalità omissiva, di un risultato di "certezza processuale" che, "all'esito del ragionamento probatorio, sia in grado di giustificare la logica conclusione che, tenendosi l'azione doverosa omessa, il singolo evento lesivo non si sarebbe verificato o si sarebbe inevitabilmente verificato, ma (nel quando) in epoca significativamente posteriore o (per come) con minore intensità lesiva".

4.4 Sulla scorta di tali principi giurisprudenziali appare del tutto adeguato, esente da vizi logici e resistente alle censure della parte ricorrente il ragionamento del giudice di appello, che ha affermato, sulla base dei dedotti principi (ricavati dalla pronuncia a S.U. Franzese e dalla giurisprudenza successiva della S.C.), la ricorrenza della relazione causale nella ipotesi in questione non solo in ragione delle rilevanti probabilità di salvezza riconosciute dal consulente del pubblico ministero qualora fosse stato praticato il drenaggio toracico, ma anche in considerazione della misura e della quantità di raccolta ematica riscontrata nelle pleure del paziente, soprattutto sul lato sinistro con formazione di emitorace e sul lato destro con pneumotorace in aggravamento.

4.5 Sotto questo profilo il giudice di appello ha sottoposto a verifica il proprio ragionamento contro fattuale, non solo escludendo la ricorrenza di fattori patologici alternativi di rilievo assorbente, ma valutando la relazione causale tra le condizioni del paziente, come rappresentate negli accertamenti laboristici al momento dell'ingresso e sottoposti altresì ad esame e a consulto clinico da parte dei titolari della posizione di garanzia, in termini di alto grado di credibilità razionale.

5. Sotto diverso profilo, le doglianze del ricorso parcellizzate su isolati profili della vicenda e dirette a valorizzare singoli passaggi, in cui pure veniva sollevata dai consulenti qualche perplessità, peraltro ricomposta nel quadro generale del decorso ospedaliero del paziente, si risolvono in temi già considerati dal giudice di merito, ovvero ^{le} ipotesi alternative inidonee a minare la struttura argomentativa della sentenza impugnata, la quale isola la condotta omissiva dei due sanitari in una globale inerzia terapeutica, preceduta da una sottovalutazione del quadro diagnostico ingiustificata per un sanitario *eiusdem condicionis et professionis* operante in struttura ospedaliera dotata di tecniche e strumenti adeguati ad affrontare la urgenza operatoria, anche a ridosso della fase più critica e prossima all'esito infausto.

6. Anche l'ultimo motivo di ricorso, di rilievo civilistico, deve essere disatteso. È principio consolidato, al quale si ritiene dover dare continuità, quello secondo il quale "le statuizioni del giudice di merito in ordine alla quantificazione delle percentuali di concorso delle colpe del reo e della vittima nella determinazione causale dell'evento costituiscono apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità" (Sez. 4, Sentenza n. 45797 del 22/06/2017, Rv. 271053; Sez. 4, Sentenza n. 43159 del 20/06/2013, Rv. 25808; Sez. 4, Sentenza n. 9420 del 26/06/1988, Rv. 179228).

6.1 Non può però sottacersi l'ulteriore profilo inerente all'efficacia del giudicato penale di condanna nel giudizio civile. Alla luce del disposto di cui all'art. 651 cod.proc.pen. la Suprema Corte ha affermato con costanza il principio della non vincolatività della ripartizione percentuale di responsabilità nella causazione del danno tra imputato e danneggiato operata dal giudice penale per il giudice civile a cui è demandato il risarcimento del danno, ritenendo, anche alla luce della giurisprudenza civile di legittimità, in un'ottica di unità del sistema giuridico nazionale, che "l'obbligo del giudice penale di determinare percentualmente l'efficienza causale delle singole condotte colpose sussiste solo allorché vi sia stato un concorso di colpa tra coimputati; laddove, invece, sia ravvisabile un concorso di colpa del danneggiato, spetta al giudice civile determinare l'incidenza causale dell'imprudenza di quest'ultimo. Pertanto, dall'assunto che sull'imputato grava la responsabilità penale non consegue come corollario che questi sia anche integralmente responsabile del danno, posto che una concausa antecedente, concomitante o successiva, per quanto inidonea a mandare assolto l'imputato che abbia con la propria condotta concorso a determinare l'evento, può cionondimeno venire in rilievo ai fini



dell'abbattimento della responsabilità civile o della chiamata in corresponsabilità di soggetti estranei al giudizio penale" (Sez. 3 civ., Sentenza n. 11117 del 28/05/2015, Rv. 635613-01, richiamata da Sez. 4, Sentenza n. 45797 del 22/06/2017, P.C. in proc.Collodel e altro Rv. 271953). 'E stato sul punto riconosciuta la carenza di interesse della parte civile a censurare l'accertamento del giudice penale in ordine al concorso della persona offesa nella determinazione causale dell'evento, in quanto un tale accertamento non è in grado di incidere con efficacia di giudicato nell'eventuale giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno (sez.IV, 20.3.2019, M., Rv.275874).

6.2 Sempre in sede civile, con richiami della giurisprudenza penale di questa Corte, è stato evidenziato che "l'articolo 651, primo comma, c.p.p. conferisce alla irrevocabile sentenza penale di condanna sortita da dibattimento "efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso" nel giudizio civile restitutorio o risarcitorio promosso nei confronti del condannato. Il giudicato, pertanto, investe chiaramente solo la condotta di quest'ultimo, dal momento che all'accertamento della sussistenza del fatto si connette l'accertamento della sua illiceità e della sua commissione da parte dell'imputato. Rimane esterno a questo ambito, invece, il fatto commesso da un soggetto diverso dall'imputato, e tanto più l'accertamento della liceità della condotta di un soggetto diverso dall'imputato. Né, ovviamente, il fatto che l'accertamento della condotta dell'imputato abbia implicato la verifica da parte del giudice penale, anche dell'esistenza di una correlata condotta della vittima e la liceità o meno di quest'ultima può condurre a un ampliamento dell'efficacia esterna dell'accertamento penale, sia per il chiaro dettato dell'articolo 651, sia per l'evidente impostazione sistemica di autonomia tra il giudizio penale e il giudizio civile (nella giurisprudenza, ex multis, v. Cass. sez. 3, 17 giugno 2013 n. 15112; Cass. sez. lav., 18 gennaio 2007 n. 1095; Cass. sez. 2, 25 marzo 2005 n. 6478), che trova limite in una incidenza non ermeneuticamente estensibile in quanto costituente norma di eccezione (sulla non estensibilità dell'efficacia di giudicato di una sentenza di condanna penale in ordine alla condotta di soggetti diversi da quelli nei cui confronti è stata esercitata l'azione penale cfr. Cass. sez. 3, 28 maggio 2015 n. 11117 e Cass. sez. 3, 28 marzo 2001 n. 4504)" (Sez. 3 civ., Sentenza n. 4504 del 28/03/2001, Rv. 545254).

6.3 Conseguenze da ciò che, al di là dell'affermazione del giudice d'appello milanese, ribadita anche nel dispositivo della sentenza, la percentuale di

colpa della vittima nella causazione dell'evento resta liberamente valutabile in sede civile, non potendo il giudizio penale vincolare il giudice civile oltre quanto specificamente previsto dall'art. 651 cod.proc.pen., rimanendo il fatto del non imputato estraneo all'ambito del giudicato penale.

6.4 Quanto alle statuizioni concernenti la liquidazione di somme provvisionali è principio assolutamente pacifico del giudice di legittimità che non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisoria, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente deliberativa, non suscettibile di passare in giudicato e non necessariamente motivata (sez.III, 27.1.2015, D.G., Rv.263486; sez.VI, 14.10.2014, P.C. e G. 261535).

7. In conclusione devono essere respinti tutti i ricorsi con condanna degli imputati e del responsabile civile al pagamento delle spese processuali nonché in solido alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte civile che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili costituite e C i che liquida in euro 3.000,00 oltre accessori come per legge

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 Novembre 2019

